

**Proposta di legge
Legge di stabilità 2018**

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrate

Art. 1 - Demanio marittimo. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971

Art. 2 - Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

Art. 3 - Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

Art. 4 - Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente. Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

Art. 5 - Disposizioni finanziarie

CAPO II - Disposizioni di carattere finanziario

Art. 6 - Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale. Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

Art. 7 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

Art. 8 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2008

Art. 9 - Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

Art. 10 - Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

Art. 11 - Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

Art. 12 - Gestione dei fondi del personale trasferito. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

Art. 13 - Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

Art. 14 - Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016.

Art. 15 - Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/2016

Art. 16 - Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio. Modifiche all'articolo 5 della l.r.

89/2016

Art. 17 - Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della Città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016

Art. 18 - Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della lr. 40/2017

Art. 19 - Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della lr. 40/2017

Art. 20 - Politiche per le persone con disabilità - Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 60/2017

CAPO III - Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, e l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio");

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016 n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Considerato quanto segue:

per quanto concerne il Capo I:

1. È necessario chiarire che a decorrere dal 1/1/2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;

2. È opportuno aumentare da 90 a 180 giorni il termine di presentazione dell'istanza di esenzione da parte delle persone disabili per il pagamento della tassa automobilistica;

3. È opportuno ampliare i potenziali beneficiari dell'esenzione riconoscendo tale beneficio anche ai soggetti con disabilità motorie connesse a patologie degli arti superiori;

4. È opportuno uniformare la procedura di gestione delle richieste di trasferimento dell'esenzione con le richieste di semplice attivazione prevedendo un termine analogo a quello delle richieste di attivazione;

5. In conseguenza dell'intervento normativo attuato dalla legge regionale 8 novembre 2013, n. 63, dalla legge regionale 7 novembre 2014, n. 64 e dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 che al fine di mantenere e attrarre nel territorio toscano attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, hanno ridotto l'aliquota della tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente, importanti società operanti nel settore dell'autonoleggio hanno mantenuto la propria sede in Toscana e hanno intrapreso nuovi investimenti produttivi con evidenti impatti positivi sull'occupazione e sul territorio, è confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell'autonoleggio, anche mediante il

rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale;

per quanto concerne il Capo II:

6. È opportuno estendere la possibilità di intervento anche alla manutenzione delle piste ciclabili da parte dei soggetti pubblici che già svolgono attività di manutenzione nelle aree di competenza nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;

7. È necessario rimodulare i tempi di erogazione del contributo regionale per la realizzazione del sistema tangenziale di Lucca;

8. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della darsena Europa nel porto di Livorno;

9. È necessario garantire la completa erogazione delle risorse distribuibili esistenti all'interno dei fondi per la contrattazione integrativa specificamente destinati al personale trasferito alla Regione Toscana per effetto della legge "Del Rio";

10. È necessario consentire anche il subentro di comuni territorialmente interessati con la presentazione di nuovi interventi, pur rimanendo nell'ambito degli stessi assi tematici e delle stesse finalità di cui al precedente Accordo del 10 ottobre 2014;

11. È necessario incrementare la dotazione delle risorse per le progettazioni di interventi sulla viabilità regionale per l'anno 2018;

12. È necessario rimodulare i tempi di erogazione delle risorse per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

per quanto concerne il Capo III

13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrate

Art. 1

Demanio marittimo

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione) sono aggiunti i seguenti:

“A decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore delle norme di cui al decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124), concernenti l'istituzione delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP), le disposizioni di cui al primo comma, secondo alinea, trovano applicazione in relazione alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.”.

Art. 2

Tasse automobilistiche regionali Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) dopo le parole “lettere c),” è inserita la seguente: “d),” e la parola “novanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l'istanza di cui all'articolo 4, comma 1 entro un anno dal trasferimento di residenza in regione Toscana.”.

Art. 3

Esenzione in favore di persone disabili Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003, le parole “ soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria”.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola “trenta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è aggiunto il seguente:
“7 bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).”.

Art. 4

Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente Modifiche all'articolo 1 bis della l.r. 52/2006

1. Dopo il comma 2 quinquies 2 dell'articolo 1 bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), è inserito il seguente:
“2 quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2 bis, così come determinati ai sensi dei commi 2

quater, 2 quinquies, 2 quinquies 1 e 2 quinquies 2, sono ridotti del 0,5% per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data. ".

2. Dopo il comma 2 novies dell'articolo 1 bis della l.r. 52/2006 è aggiunto il seguente:

“2 decies. Gli importi di cui al comma 2 sexies, come determinati ai sensi dei commi 2 octies e novies, sono ridotti del 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.”.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo sono stimate in complessivi euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2018-2020 e successivi.

CAPO II

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 6

Contributo ATC per finanziamento convenzioni con polizia provinciale Modifiche all'articolo 63 bis della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 ter dell'articolo 63 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:

“2 ter. Ai fini del contributo regionale al finanziamento delle convenzioni previste dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 22/2015 di cui all'articolo 13 ter, comma 4 bis, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 02 “Caccia e pesca”, Titolo 1 “Spese correnti” rispettivamente:

- a) del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016;
- b) del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
- c) del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

Art. 7

Interventi finanziari a favore del sistema professionale Modifiche all'articolo 9 della l.r. 73/2008

1. Al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) le parole “possono essere concessi” sono sostituite con le seguenti: “sono concessi per l'anno 2018”.

Art. 8

Norma finanziaria
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 73/2008

1. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 73/2008 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 2 bis, ivi comprese le spese di gestione, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

2. Il comma 2 ter dell'articolo 10 della l.r. 73/2008 è abrogato.

Art. 9
Gestione e manutenzione dei tracciati e percorsi ciclabili
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 27/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) è inserito il seguente:

“1 bis. Enti locali, consorzi di bonifica e altri enti pubblici possono stipulare specifici accordi per l'esecuzione, da parte dei medesimi enti o consorzi che già svolgono attività di manutenzione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni istituzionali nelle aree di competenza, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ciascun tracciato o percorso ciclabile.”.

Art. 10
Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca
Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012

1. Il comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è sostituito dal seguente:

“2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.”.

2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2012 è sostituito dal seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, 2019 e 2020.”.

Art. 11
Interventi sul porto di Livorno
Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) le parole “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039”.

2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2020.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio.”

Art. 12

Gestione dei fondi del personale trasferito Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) è inserito il seguente:

“7 bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge (...) (*Legge di stabilità 2018*).”.

Art. 13

Interventi sul porto di Piombino Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) le parole: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2019 al 2038”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:

“4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2038, si fa fronte con legge di bilancio.”

Art. 14

Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 89/2016

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017) è abrogato.

Art. 15

Ulteriori disposizioni per la gestione della Laguna di Orbetello Modifiche all'articolo 3 della l.r. 89/2016

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 89/2016 è sostituita dalla seguente:
“b) concorre alle spese relative agli interventi di cui alla lettera a) fino all'importo massimo di euro 1.120.000,00 per l'anno 2017 e fino all'importo massimo di euro 1.291.381,00 per l'anno 2018 e di 1.120.000, 00 per l'anno 2019 in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla stessa lettera a).”.
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 89/2016 dopo le parole “bilancio di previsione 2017-2019” sono aggiunte le seguenti: “, annualità 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 e 2019”.

Art. 16

Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio Modifiche all'articolo 5 della l.r. 89/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 le parole “per il triennio 2017-2019,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018,”.
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 89/2016 è sostituito dal seguente:
“3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 per l'anno 2018.”

Art. 17

Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della Città metropolitana Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016 n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009. Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole “previsti nell'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “coerenti con le finalità”, e dopo le parole “nella modifica degli stessi,” sono inserite le seguenti “, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,”.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le somme così reintroitate costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale.”.

Art. 18
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017) le parole “di euro 50.000,00 per l’anno 2017, di euro 500.000,00 per l’anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l’anno 2018,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018.”.

Art. 19
Aree demaniali portuali
Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017, la parola “2017” è sostituita dalla seguente: “2018”.

2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.

Art. 20
Politiche per le persone con disabilità
Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 60/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità) è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” e per gli anni 2019 e 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.”.

CAPO III
Norme finali

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.